



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2018 del 2025, proposto da

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avvocati Alfio Giuseppe Aureliano Laudani e Clelia Lucrezia Ludovica Principato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Camporotondo Etneo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Camporotondo Etneo n. 16 in data 22 agosto 2025, con cui è stato ordinato all'interessata, comproprietaria di un terreno sito in località Villaggio Sant'Antonio (censito in catasto al foglio 3, particelle 46 e 302, con accesso dal Viale Giovanni Falcone 21), di provvedere alla messa in sicurezza mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti combustibili e alla bonifica del sito secondo le prescrizioni impartite da ARPA Sicilia e dagli enti competenti.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Camporotondo Etneo n. 16 in data 22 agosto 2025, con cui è stato ordinato all'interessata, comproprietaria di un terreno sito in località Villaggio Sant'Antonio (censito in catasto al foglio 3, particelle 46 e 302, con accesso dal Viale Giovanni Falcone 21), di provvedere alla messa in sicurezza mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti combustibili e alla bonifica del sito secondo le prescrizioni impartite da ARPA Sicilia e dagli enti competenti.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) la ricorrente è comproprietaria del compendio immobiliare di cui si tratta; b) dal mese di febbraio 2024 il terreno è stato occupato da ignoti con installazione di una sbarra e con la realizzazione di opere di chiusura, di manufatti e di una vasca; c) è stata, quindi, presentata querela, nonché una successiva integrazione della querela, con indicazione del soggetto utilizzatore dell'area; d) in data 19 giugno 2024 è stato disposto il sequestro preventivo per più particelle del foglio di mappa 3 e la custodia giudiziale è stata affidata ad un agente della Polizia Municipale del Comune di Camporotondo Etneo; e) il sequestro è stato convalidato con decreto in data 24 giugno 2025; f) in data 8 agosto 2025 si è verificato un incendio sul terreno in questione e il custode giudiziale ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di essere autorizzato a ricoprire i residui dell'incendio con terra e a provvedere successivamente alla bonifica del sito a cura del Comune; g) il giudice per le indagini preliminari ha autorizzato quanto richiesto in data 20 agosto 2025; h) in data 22 agosto 2025 è stata adottata l'ordinanza sindacale in questa sede impugnata; i) la ricorrente è stata spossessata del fondo di cui si tratta, di cui non ha la disponibilità materiale in quanto il sito è stato sottoposto a sequestro e affidato in custodia giudiziale; l) si lamenta in primo luogo l'incompetenza del Comune intimato ad adottare l'atto impugnato poiché, ai sensi degli artt. 244 e 245 del decreto legislativo n. 152/2006, il provvedimento relativo alla bonifica dell'area è di spettanza della Città Metropolitana, previa verifica - non intervenuta nel caso di specie - del superamento delle soglie di contaminazione; m) si deduce altresì la violazione dell'art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 in quanto è stato omissivo il contraddittorio con i soggetti proprietari e non si è provveduto al prescritto accertamento in ordine alla sussistenza del dolo o della colpa, risultando inapplicabile nel caso di specie la sanatoria di cui all'art. 21-octies della legge n. 241/1990; n) si rileva inoltre l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 e il difetto di motivazione sull'urgenza e l'impossibilità di far ricorso agli strumenti ordinari, anche alla luce della previa iniziativa del custode per l'esecuzione della bonifica da parte del Comune su autorizzazione del giudice per le indagini preliminari; o) si osserva poi che il potere extra ordinem di cui agli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000 presuppone un pericolo grave e imminente, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari, da comprovare all'esito di un'istruttoria adeguata e rendendo una motivazione puntuale; p) l'ordinanza è stata, invece, adottata senza dar conto dell'urgenza e, come già indicato, a fronte di una situazione che poteva essere gestita con gli strumenti ordinari di cui al decreto legislativo n. 152/2006; q) va aggiunto che l'incendio è occorso durante il sequestro e la custodia giudiziale dell'area, circostanza che esclude la sussistenza del requisito della colpa in capo al soggetto proprietario.

Con memoria in data 20 ottobre 2025 la ricorrente ha ribadito e ulteriormente precisato le proprie difese.

Nell'odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso appare manifestamente fondato, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l'istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

Il Collegio osserva in primo luogo che con il provvedimento impugnato non è stata ordinata la bonifica contemplata dall'art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006 (la quale presuppone l'accertamento di livelli di contaminazione superiori ai valori-soglia di concentrazione), ma semplicemente la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti combustibili presenti nell'area (sicché il termine "bonifica" utilizzato nell'atto deve intendersi in senso atecnico rispetto alla specifica previsione di cui al citato art. 244).

Ne consegue che appare infondato il lamentato vizio di incompetenza.

Ciò premesso, il ricorso appare invece fondato per le seguenti, assorbenti ragioni.

Come osservato da questa stessa Sezione con sentenza n. 2917 in data 16 ottobre 2025, l'art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, recita: *"Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate"*.

Come precisato dalla giurisprudenza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati ed al ripristino dello stato dei luoghi *"devono provvedere non solo i responsabili dell'abbandono di rifiuti ma anche "in solido" (e quindi indipendentemente dall'individuazione dei primi) il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. La colpa dei predetti soggetti, in quanto qualificati dal loro rapporto proprietario o di titolarità di diritti reali o personali di godimento rispetto all'area non può riguardare l'attività altrui, invece dolosa e criminosa, di abbandono dei rifiuti (rispetto alla quale i predetti soggetti non si differenziano dalla generalità dei consociati), e deve, quindi, invece riguardare la mancanza di un'adeguata cura nella tenuta del terreno del quale hanno la titolarità o comunque la disponibilità, evidenziata proprio dall'abbandono dei rifiuti. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (per tutte, sentenze nn. 136/2005, 323/2005, 935/ 2007) ha pertanto ritenuto che, "pur non sussistendo l'obbligo da parte del proprietario del terreno, oggetto di abbandono di rifiuti, di attivare un servizio di vigilanza a protezione del fondo per impedire l'accesso di ignoti sullo stesso, il proprietario medesimo deve impedire, o comunque, rendere difficoltoso l'accesso sull'area, attraverso recinzioni, cancelli e cartelli che prevengano e vietino l'accesso stesso, nonché deve mantenere efficienti, nel tempo, le misure di protezione e prevenzione". Occorre quindi interpretare il disposto dell'art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, alla luce del suo tenore letterale, della sua collocazione sistematica e della ratio legis di tutela dell'interesse pubblico generale alla preservazione dell'ambiente, nel senso che, quando emergano induttivamente elementi di responsabilità del proprietario per la mancata attivazione di misure atte a contrastare l'abbandono dei rifiuti rinvenuti, lo stesso è tenuto a rimuoverli"* (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2022, n. 10433).

Inoltre, si è affermato che, *"alla stregua della consolidata giurisprudenza, la condanna del proprietario del suolo agli adempimenti previsti dall'art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006 necessita di un serio accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità ove si ravvisi il titolo colposo di tale responsabilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3672 del 2017; sez. V, n. 1089 del 2017; sez. IV, n. 1301 del 2016; sez. V, n. 933 del 2015), non potendosi configurare, in assenza di una apposita previsione di legge nazionale, alla stregua del diritto europeo, una responsabilità del proprietario da posizione (cfr. da ultimo Corte giust. UE, sez. II, 13 luglio 2017, C-129/2016; sez. III, 4 marzo 2015, n. 534; Cons. Stato, Ad. plen., n. nn. 21 e 25 del 2013)"* (Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3430).

Nel caso di specie, l'ordinanza sindacale impugnata si è limitata a rilevare che, a seguito di incendio verificatosi in data 8 e 9 agosto 2025, residuavano, sull'area oggetto di sequestro preventivo, cumuli di rifiuti combustibili con emissioni di fumi e vapori maleodoranti e rischio per la salute pubblica e l'ambiente, e ha ordinato conseguentemente alla ricorrente, in quanto proprietaria del terreno, di procedere alla messa in sicurezza dell'area mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti combustibili ivi giacenti.

Il provvedimento gravato appare assolutamente carente sul piano della motivazione, non evidenziando i presupposti che, a norma dell'art. 192, comma 3, decreto legislativo n. 152/2006, giustificano l'adozione dell'ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati nei confronti del proprietario dell'area interessata che non sia l'autore materiale della condotta illecita.

Inoltre, l'atto risulta emesso in assenza del contraddittorio prescritto dal menzionato art. 192, necessario ai fini dell'accertamento del titolo colposo della responsabilità.

In altri termini, a fondamento del provvedimento impugnato non è riscontrabile un effettivo e congruo accertamento della responsabilità del soggetto onerato (come detto, da condursi previo contraddittorio con l'interessata), né sono evidenziati elementi, ancorché presuntivi, idonei a fondare un giudizio di colpa a carico del medesimo soggetto.

Inoltre, l'esistenza dello strumento ordinario contemplato dal citato art. 192 escludeva nella specie la possibilità di far ricorso allo strumento straordinario dell'ordinanza contingibile e urgente.

Per quanto precede, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va annullato.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo anche tenuto conto della sollecita definizione della causa all'esito dell'incidente cautelare, sono poste a carico del Comune di Camporotondo Etneo secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato; 2) condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € [REDACTED], oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Emanuele Caminiti, Primo Referendario

Cristina Consoli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO